NN 6, n. 211

Garante del Contribuente
per il Veneto

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Alla Camera deputati

Al Senato della Repubblica

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

All'Agenzia delle Dogane
Direzione Regionale del Veneto

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL VENETO NELL' ANNO 2025 (LEGGE N. 212/2000)

L'esperienza del neo-nominato Garante per la regione Veneto -dott. MASSIMO SCUFFI già Presidente della Corte di Giustizia tributaria del Veneto- è limitata a pochi mesi per cui la relazione prescritta dall'at.13 della L.212/2000 sulla attività svolta nel corso della annualità 2025, sui rapporti intrattenuti tra AF e contribuente , sugli orientamenti futuri dovrà necessariamente fare riferimento anche a dati e notizie raccolti dal predecessore.

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

Sono opportune alcune considerazioni preliminari sull'organismo, i suoi compiti, i risultati conseguibili, posto che non se ne rinviene traccia nei precedenti resoconti: ciò per far comprendere le linee di azione cui lo scrivente intende attenersi.

Nonostante il Garante appaia ancora oggi un organo di scarsa visibilità del quale spesso i cittadini ignorano l'esistenza (talora confondendola anche con altre Autorità indipendenti che vigilano sui diritti della persona), esso assume nell'ambito della conflittualità fiscale una sua valenza a tutela del contribuente se non altro in termini di stimolo e *moral suasion* nei confronti dell'A.F.

ll Garante del contribuente, istituto di *mediazione* monocratico con collocazione regionale introdotto nel nostro ordinamento con l'art.13 della legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente), è organo che opera in piena autonomia (cioè senza condizionamenti esterni) e non ha preposti che possano esercitare poteri di indirizzo o controllo del suo operato, ricevendo di regola impulso ad esprimersi attraverso le istanze dei contribuenti .

Consultabile gratuitamente da qualunque contribuente per ottenere risposta alle proprie doglianze si frappone come utile alternativa al ricorso alla Giustizia tributaria di accesso più complesso ed oneroso ,contribuendo cosi anche a deflazionare il contenzioso ed evitare la insorgenza di future liti.

Competenza

La libertà di azione di cui gode il Garante incontra peraltro dei limiti operativi
Ad esempio, quando il contribueìte risulti aver già attivato procedure giurisdizionali a tutela dei suoi diritti (perchè il parere espresso-in senso positivo o negativo- ancorchè non vincolante potrebbe in qualche modo squilibrare le difese tecniche dei contendenti) e -soprattutto-nei casi di accertata *incompetenza*.

A questo riguardo va precisato che la competenza del garante non può estendersi oltre il *perimetro fiscale* (coperto dalla cognizione esclusiva della Corte di giustizia tributaria o del giudice ordinario /amministrativo per quanto ancora residualmente devoluto e/o per aspetti specifici "di confine") per cui le richieste pervenute in materie estranee all'ambito tributario non sono di regola sottoponibili al normale *iter* di interlocuzione con l'Ufficio.

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

Così tra le tante, le contravvenzioni stradali che rientrano nella competenza del giudice ordinario , specificamente il giudice di pace oppure gli oneri contributivi che appartengono anche essi alla giurisdizione del giudice ordinario, nella specie giudice del lavoro.
Invero anche se la pretesa dell'ente è azionata con cartella esattoriale o di pagamento ,quel che conta è l'intrinseca natura del rapporto sottostante a prescindere dal mezzo di riscossione.
L'alternativa resta dunque quella di rivolgersi al Difensore civico a seconda del settore amministrativo coinvolto.

E' parso comunque opportuno -qualora il Garante sia chiamato a *compiti impropri* estranei alla propria attività istituzionale – visto comunque il ruolo di "cooperazione" con il cittadino non aduso a fare distinzioni tecniche -accompagnare il rilievo di inammissibilità dell'istanza con la indicazione della corretta condotta da seguire o della Autorità cui rivolgersi nel rispetto dei principi di *trasparenza* e buona fede.

Si precisa che su 233 pratiche trattate od avviate nel corso dell'anno 2025, ben 93 hanno interessato rapporti di natura non tributaria sovente archiviate *de plano* senza informativa intermedia con l'Ufficio.

Attivita' istruttoria
La istruttoria sulle istanze ricevibili come tali inoltrate all'Ufficio per acquisire informazioni (ove non già trasmesse direttamente dal contribuente) hanno soprattutto interessato le fasi *esecutive* cioè la *riscossione* e il *mancato / tardivo rimborso* che incidono in modo pesante sulla situazione patrimoniale del contribuente e quindi sono maggiormente avvertite.

Quasi 1/3 delle pratiche (71) evase nell'anno hanno coinvolto queste fasi.

Come si è potuto constatare, le risposte degli Uffici sollecitate dal Garante risultano solitamente esaurienti nell'illustrare in modo dettagliato ed adeguato la posizione delle Amministrazioni coinvolte e pervengono in genere nel rispetto dei tempi (ancorchè ordinatori) prescritti dalla Statuto (30 gg).

Inadempienti al riguardo risultano piuttosto gli uffici tributari degli enti locali e - soprattutto - i *concessionari* cui viene appaltato il servizio di riscossione, costringendo il Garante a ripetuti solleciti e/o a richiedere ulteriori chiarimenti sulle risposte fornite.

Pare auspicabile, dunque, un intervento normativo di r*esponsabilizzazione* posto che -a differenza dal confronto con gli Uffici finanziari i cui comportamenti scorretti possono-

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

almeno in vigenza delle attuali disposizioni-essere segnalati al Direttore regionale o comportamentale ovvero alla Guardia di Finanza in funzione dell'eventuale avvio di *procedimento disciplinare*-manca un richiamo del genere per gli enti territoriali e le loro articolazioni private.

I chiarimenti forniti dalle Amministrazioni interpellate-come si è detto- sono di regola celeri ed esaustivi per cui sporadici sono stati i casi di richiesta di integrazioni e/o di dati documentali per formulare un motivato parere che viene rilasciato nel giro di pochi giorni *on line* e - se favorevole al contribuente - di solito accompagnato da *raccomandazioni ed inviti a provvedere* all'occorrenza con attivazione di *procedure di autotutela*.
Il ruolo del Garante è fondato su *autorevolezza* e *capacità di persuasione* ed ancorchè sia privo *di potere coercitivo*, essendogli preclusa l'adozione di decisioni vincolanti o sanzionatorie, la funzione di *promozione* che svolge verso gli Uffici ha spesso trovato riscontro positivo specie nell'ambito della *autotutela* che costituisce prerogativa del Garante espressamente attribuitagli dallo Statuto.

La chiusura delle pratiche per avvenuta definizione sono state 22 che ed hanno portato alla presa d'atto od alla cessazione della materia del contendere.

Merita rammentare che i presupposti giuridici sui quali si basa l'esercizio della *autotutela* che il legislatore della riforma fiscale del 2023 ha rimesso allo stesso ente impositore nelle ipotesi previste dall'art.10 *quater* e 10 *quinquies*, della L.212/2000 possono essere fatti valere come riferimenti utilizzabili anche dal Garante per sollecitare gli uffici finanziari a procedere alla annullamento o rettifica dei provvedimenti segnalati di volta in volta dai contribuenti come pure all'erogazione di rimborsi e contributi attesi ma non corrisposti per criticità varie legate a disfunzioni burocratiche ovvero a ritardi dovuti al rispetto dell'ordine di presentazione delle domande
E questo un problema che va risolto a monte nel contesto delle procedure liquidatorie che vanno sicuramente semplificate e sveltite, se del caso rafforzando l'intervento "sensibilizzatore" del Garante per ottenere il rispetto delle tempistiche che restano comunque inadeguate per rispondere alle legittime pretese del cittadino.

Controllo della gestione
Non risultano affrontati casi di esercizio del *potere di richiamo* riconosciuto espressamente al Garante (comma 7) per attenzionare gli Uffici sull'osservanza di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 dello Statuto.
Di particolare interesse è l'art.12 rispetto al quale potrà verificarsi nel prossimo futuro un intervento incisivo del Garante in relazione ad *accessi, ispezioni e verifi*che subite dal

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

contribuente nei locali destinati all'esercizio delle sue attività di lavoro ove risultino effettuati in mancanza di *esigenze effettive di indagine e controllo sui luoghi.*

Di fronte -dunque- all'attività amministrativa dell'AF nei suoi poteri di controllo fiscale si apre per il Garante uno spazio importante di sindacato ed invito al rispetto delle modalità di comportamento denunziate dal contribuente come difformi dalle prescrizioni di legge.

Il *potere di richiamo* sembra oggi destinato ad assumere particolare pregnanza dopo che la Corte europea di Strasburgo -nel noto caso *Italgomme* (Corte Edu 6 febbraio 2025)- rilevando l'insufficienza nel nostro ordinamento di *garanzie procedurali effettive* atte a proteggere il contribuente da abusi ed arbitri durante i controlli fiscali affidati ad un potere discrezionale troppo esteso del fisco-ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art.8 CEDU sulla constatazione che i principi generali di salvaguardia dello Statuto sarebbero tuttora inattuati in difetto di *norme di controllo specifiche di diritto interno.*
Sulla stessa linea (dopo l'accantonamento del *DDL Zanettin* che prevedeva la istituzione di *meccanismi di supervisione* demandando al Presidente della Corte di giustizia di II° grado la valutazione delle irregolarità sostanziali nella attività ispettiva su denunzia motivata del contribuente)si collocano il caso *Agrisud* (Corte Edu 14 dicembre 2025)che ha ribadito la assenza di un quadro giuridico interno di garanzie procedurali ed autorizzatorie ed il caso *Ferrieri*(Corte Edu 9 gennaio 2026)che ha segnalato -in tema di accesso ai dati bancari-la mancata adozione di motivazioni giustificative del *modus operandi* dell'Amministrazione finanziaria (specie in considerazione della nuova disposizione introdotta dalla L. 108/2025 nell'art. 12 dello Statuto che impone che negli *atti di autorizzazione* e nei processi verbali di verifica *debbano essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.)*

La figura del garante come organo di controllo su eventuali *eccessi di potere* potrebbe dunque fornire un marcato contributo a tutela del contribuente nel richiamare i verificatori al rispetto dei principi di legalità.

Il Garante nazionale.
Come è noto, con legge delega di riforma del sistema tributario è stata disposta la soppressione della figura del Garante regionale del contribuente e l'istituzione, in sua vece, di un Garante monocratico su base nazionale, demandando al Governo il potere di "definirne i compiti".

Il decreto legislativo di attuazione (219/2023) che ha novellato l'art.13 ha provveduto in tal senso subordinando -peraltro- l'entrata in vigore del nuovo organismo (con soppressione dei precedenti) alla emanazione di apposito Regolamento da adottare non

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

oltre il 31 dicembre 2024 che si auspica contenga una disciplina transitoria (che. consenta lo smaltimento almeno delle pratiche già assegnate.

Non essendosi ancora perfezionato questo passaggio. ad oggi gli attuali Garanti regionali (21) operano in regime di *prorogatio* secondo le regole riportate nella precedente formulazione della norma.

Dal confronto delle disposizioni delle due versioni si nota subito un pericoloso *depotenziamento* dei mezzi a disposizione del Garante per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali:

Gli sono state tolte infatti le principali prerogative che prima gli erano riservate, quali:
1.*chiedere chiarimenti o documenti* agli uffici finanziari sulle segnalazioni inviate dai contribuenti
2 *ricevere una risposta nel termine di trenta giorni*
3.*attivare i procedimenti di autotutela* nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione.
4. *segnalare le inottemperanze* degli Uffici per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare (con il rischio -diversamente-di assistere a condotte passive non sanzionabili).

Anche il principio di *autonomia* ed *indipendenza* parrebbe affievolito poichè la scelta del Garante viene rimessa alla nomina non di un magistrato terzo (Presidente della Corte di giustizia tributaria di II° grado) ma del Ministero dell'economia e delle finanze e quindi una delle parti interessate (ancorchè dalla rosa dei candidati siano stati espunti i dirigenti dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali superiori della GdF a riposo)

Potrebbero perciò riproporsi in qualche misura le perplessità insorte con l'introduzione, anni addietro, della mediazione tributaria obbligatoria o *reclamo-mediazione* (oggi abolita) dove la valutazione delle contrapposte pretese per addivenire ad una composizione era rimessa a strutture interne- ancorchè separate -della stessa Amministrazione finanziaria con fondati dubbi sulla l'obbiettività dei risultati.

L'unico dato positivo è che - accentrando la competenza - si potrà forse creare un sistema più uniforme sulle molteplici problematiche da affrontare in unica sede centrale, mancando fino ad oggi una reale interlocuzione in rete tra i garanti regionali per scambiare le rispettive opinioni e proporre eventuali soluzioni

Questo "coordinamento centrale" andrebbe peraltro a scapito della celere evasione di istanze provenienti dall'intero territorio nazionale, rimanendo pregiudicata la stessa

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

prontezza di intervento dei Garanti regionali favorita dalla diretta conoscenza delle questioni fiscali locali.

E' dunque -in definitiva-auspicabile un ripensamento sul cambiamento di un istituto che per oltre 20 anni ha dato buona prova di sé soddisfando bisogni anche marginali dei contribuenti che desiderano trovare concrete risposte da un assetto organizzativo tutto sommato ben collaudato senza oneri economici o burocratici, inquadrato in un contesto di agevole e proficua comunicazione.

Il Presidente
Massimo Scuffi
(firmato digitalmente

Massimo
Scuffi
23.01.2026
22:33:32
GMT+01:00

SI allega statistica delle pratiche trattate nell'anno 2025 con classificazione di tributi e procedure.

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

ANNO 2025
CLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE

		1° sem.	2° sem.	Anno
1	**SEGNALAZIONE - LIQUIDAZIONI – ACCERTAMENTI - SANZIONI RELATIVI A TRIBUTI STATALI IRPEF – IVA - REGISTRO – DOGANE – CANONE TELEVISIVO – MONOPOLI**	8	9	17
2	**LIQUIDAZIONI – ACCERTAMENTI - SANZIONI RELATIVE A TRIBUTI LOCALI ICI – IMU – TASI – TASSA ASPORTO RIFIUTI**	10	5	15
3	**RISCOSSIONE TRIBUTI STATALI IRPEF – IVA - REGISTRO – DOGANE – CANONE TELEVISIVO – MONOPOLI**	29	12	41
4	**RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI ICI – IMU – TASI – TASSA ASPORTO RIFIUTI**	12	5	17
5	**RIMBORSI TRIBUTI STATALI IRPEF – IVA - REGISTRO – DOGANE – CANONE TELEVISIVO – MONOPOLI**	6	7	13
6	**RIMBORSI TRIBUTI LOCALI ICI – IMU – TASI – TASSA ASPORTO RIFIUTI**	0	0	0
7	**VERIFICHE FISCALI**	4	1	5
8	**CASI DI REMISSIONE IN TERMINI**	2	0	2
9	**ISTANZE/QUESTIONI VARIE DI COMPETENZA**	7	11	18
10	**ISTANZE/QUESTIONI VARIE NON DI COMPETENZA**	55	38	93
11	**PARERI PER MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**	1	0	1
	TOTALE	131	88	219
	VUOTE	14	0	14
	TOTALE	145	88	233
	AUTOTUTELA	**7**	**5**	**12**
	Archiviate	**21**	**30**	**51**
	Cessata Materia	**4**	**4**	**8**
	Favorevoli	**1**	**1**	**2**
	Provvedimenti	**98**	**34**	**132**
	ANCORA PENDENTI	**21**	**19**	**40**
	Totale	**145**	**88**	**233**

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi

Camera dei Deputati ARRIVO 26 gennaio 2026 Prot: 2026/0000130/TN - Doc. firmato digitalmente da: Massimo Scuffi